

*(Ri)partire con il piede giusto: luci e ombre sulle prime riforme attuative del PNRR.*

Sebbene manchi ancora l'approvazione da parte della Commissione e del Consiglio europeo del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), già vengono predisposti i primi decreti legge per l'attuazione dei progetti ivi contenuti, tra cui ovviamente figura la riforma della giustizia. In realtà, poche sono le disposizioni che si occupano della nostra giurisdizione che sembra non interessare troppo al Legislatore (il quale, anzi, pare volerne limitare sempre più l'operatività).

Invero, il D.L. n. 80/2021 ha istituito (*rectius*: esteso) anche per la giustizia amministrativa l'Ufficio del processo, già previsto da quasi un decennio per la magistratura ordinaria.

Si tratta di un apparato amministrativo, non stabilizzato, che lavorerà prevalentemente da remoto e che avrà il compito di supportare i giudici nello smaltimento dell'arretrato, attraverso anche l'individuazione degli affari meritevoli di priorità, che potranno essere trattati in apposite udienze straordinarie determinate in un numero "*necessario e sufficiente*" per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (*i.e.*: smaltimento dell'arretrato). Maggiori certezze circa l'organizzazione e le competenze di questi uffici si avranno solo a seguito della pubblicazione delle Linee Guida da parte del Presidente del Consiglio di Stato che concretamente ne determineranno organizzazione e attribuzioni, così come previsto dall'art. 17 del decreto.

Altra questione, già evidenziata nei giorni scorsi da alcuni Giudici e Colleghi<sup>1</sup>, è quanto previsto dall'art. 48 co. 4 D.L. 77/2021, ove si dispone che nel caso di impugnazione degli atti di gara di procedure che utilizzino, in tutto o in parte, risorse previste dal PNRR, dal Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati con i fondi strutturali dell'Unione Europea, si applichi sempre l'art. 125 c.p.a.. Si tratta di una norma di poche righe che ha la portata di una riforma in quanto, fuori dai pochi casi stabiliti dalla legge, toglie al Giudice la possibilità di incidere sul contratto eventualmente stipulato qualora riconosca l'illegittimità della procedura, limitando così la tutela per il concorrente "*moralmente vittorioso*" a un risarcimento monetario.

---

<sup>1</sup> Vedi "ilDubbio" di martedì 15 giugno, nell'articolo "*Semplificazioni, la febbre che può legare le mani (anche) all'avvocato*" di Errico Novi.

Da questo quadro, così sommariamente disegnato, emerge un atteggiamento quasi di ostilità nei confronti della giustizia amministrativa, vista come una delle ragioni di rallentamento delle attività economiche del Paese. È evidente infatti che si tratta di riforme che non cercano una correzione delle criticità di fondo del sistema, ma che mirano invece – con lo smaltimento dell'arretrato – a una limitazione della giustizia amministrativa per il futuro.

A prescindere dalla miopia di un simile atteggiamento (chi mai sarà tentato di contestare una procedura pubblica, con tutti i costi che questo comporta, sapendo che, se l'Amministrazione sbaglia, ciò che in ipotesi potrà ottenere da un Giudice sarà un – improbabile - risarcimento del danno?), il punto è che tali norme non rispondono alle crescenti esigenze di giustizia.

Sarebbe dunque auspicabile l'apertura di un tavolo di confronto con l'avvocatura specialistica al fine di comprendere assieme difficoltà e soluzioni per un nuovo modello di giustizia amministrativa, che garantisca sia processi rapidi sia una tutela effettiva.